

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/24/CU03/C1

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di provvedimento riprende quanto condiviso nell'ambito dei lavori per l'attuazione dell'Agenda della semplificazione 2015/2017, già sollecitato dalle Regioni nella fase di approvazione dell'Accordo Italia semplice del 13 giugno 2014.

Il provvedimento, nel suo impianto generale, appare condivisibile nella diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per gli operatori pubblici e privati. L'articolo 14 descrive le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) mentre gli articoli 14 bis e 14 ter le due modalità in cui possono svolgersi le CdS: conferenza (in forma) semplificata e simultanea.

Tuttavia, per facilitare la lettura si propone di rinominare le rubriche dei due articoli nel seguente modo: conferenza in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 bis) e conferenza in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14 ter), onde evitare confusione tra tipologie di CdS e modalità di svolgimento/forma.

Detto ciò, nell'esprimere il parere favorevole, è opportuno segnalare alcune proposte emendative e di miglioramento al testo, al fine di agevolare la gestione delle conferenze.

Articolo 1

Modifiche all'articolo 14

Al comma 1 dell'articolo 14, inserire dopo le parole "attività e risultati" le seguenti "fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento";

Al comma 4 ultimo capoverso occorre chiarire che le esclusioni riguardano le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti d.lgs. 163/2006.

Si propone, al comma 4, di eliminare le parole : "in materia di valutazione di impatto ambientale"

Modifiche all'articolo 14 bis

Modificare la rubrica dell'Articolo in "Conferenza in forma semplificata e modalità asincrona";

Al comma 2 occorre precisare che il termine dei 5 giorni per l'indizione della Conferenza si intende a 5 giorni lavorativi (altrimenti è necessario portarlo a 10 giorni);

Al comma 2, precisare che i soggetti interessati sono quelli dell'articolo 14, comma 2 primo periodo ed in tal senso inserire dopo le parole amministrazioni interessati le seguenti " di cui all'articolo 14, comma 2";

Al comma 2 lettera b) dopo le parole "quindici giorni" inserire le seguenti " dal ricevimento della comunicazione";

Al comma 2 lettera b) eliminare l'ultimo periodo della lettera dalle parole "La richiesta" alla " alla lettera c)";

Al comma 2 lettera c) dopo le parole "quarantacinque giorni" inserire le seguenti " dal ricevimento della comunicazione";

Al comma 3 si evidenzia che manca la fattispecie in cui il dissenso non sia superabile per elementi preclusivi (es. piano paesaggistico o disposizioni di legge). Sarebbe opportuno specificare tale fattispecie;

Al comma 7 si evidenzia la necessità di intervenire per differenziare rispetto alla conferenza simultanea i termini di conclusione della conferenza semplificata per i casi di particolare complessità riducendo da 45 a 30 i termini per la convocazione della riunione ed inserire il termine di 15 giorni per la convocazione della conferenza in forma simultanea su richiesta del provato e delle altre amministrazioni;

Il comma 7 risulterebbe così modificato:

"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a e b del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona su richiesta motivata del privato interessato o delle altre amministrazioni entro quindici giorni dal ricevimento; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2. ".

Modifiche all'articolo 14 ter

Modificare la rubrica dell'articolo in "Conferenza in forma semplificata e modalità sincrona";

Sostituire al comma 2 le parole "fermo restando" con le seguenti " nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14 bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni".



Al comma 5 sostituire le parole "di tutti gli" con "degli", al fine di meglio chiarire la figura del rappresentante unico, in particolar modo per le amministrazioni regionali e locali. Si ritiene opportuno, altresì, chiarire il termine "organismi".

Modifiche all'articolo 14 quinquies

Al comma 6 sarebbe opportuno chiarire che la deliberazione del Consiglio dei ministri è un atto di alta amministrazione (modifica peraltro prevista dal decreto sblocca-Italia d.1 133/2014).

Articolo 5

E' necessario coordinare la disposizione con quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del Dlgs 152/2006.

Articolo 6

E' opportuno eliminare i commi 2 e 3 per il necessario collegamento dei termini con il D.lgs 42/2004

<u>Articolo 8</u>

Inserire un secondo comma del seguente tenore: "E' fatta salva l'applicazione delle discipline legislative dettate dalle Regioni nelle materie di propria competenza e finalizzate a garantire ulteriori livelli di tutela secondo quanto previsto all'articolo 29 comma 2 quater della Legge 241 del 1990, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto".

Roma, 3 marzo 2016

